

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE
ENEA AI SENSI DEL CCNL DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA TRIENNIO 2016-
2018**

Il giorno 30 ottobre 2020, presso la Sede legale dell'ENEA, ha avuto luogo l'incontro a distanza tra:

l'ENEA:

Firmato digitalmente da: Davide Ansanelli
Organizzazione: ENEA/01320740580
Data: 30/10/2020 17:48:00

Avv. Davide Ansanelli
Delegato dal Presidente

.....

Firmato digitalmente da: Francesco Lauretti
Organizzazione: ENEA/01320740580
Data: 30/10/2020 17:47:03

Dott. Francesco Lauretti
Delegato dal Presidente nelle sue funzioni di direzione dell'ENEA

.....

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali:

FLC CGIL FIRMATO

CISL SCUOLA FIRMATO

FED. UIL SCUOLA RUA FIRMATO

SNALS CONFSAL

FED. GILDA UNAMS FIRMATO

Al termine della riunione, le Parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Integrativo per il personale non dirigente ENEA ai sensi del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018.

Indice

LE PARTI:.....	4
SEZIONE I Ricercatori e Tecnologi.....	9
CAPO I RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	9
Art. 1 Utilizzo delle risorse per i ricercatori e tecnologi	9
CAPO II ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DAL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO.....	9
Art. 2 Indennità per oneri specifici	9
Art. 3 Indennità direzione strutture di particolare rilievo.....	10
Art. 4 Indennità di responsabilità professionale	11
Art. 5 Indennità di chiamata fuori orario.....	11
Art. 6 Lavoro in turno	11
Art. 7 Utilizzo residui	12
CAPO III ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DAL BILANCIO ENEA	12
Art. 8 Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca ..	12
SEZIONE II Personale inquadrato nei livelli IV-VIII.....	13
CAPO I TRATTAMENTO ACCESSORIO PER IL PERSONALE.....	13
Art. 9 Distribuzione delle risorse per il trattamento accessorio	13
CAPO II ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DAL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO.....	13
Art. 10 Indennità di ente annuale.....	13
Art. 11 Indennità di ente mensile.....	13
Art. 12 Lavoro straordinario e supplementare.....	14
Art. 13 Indennità di operazione di impianti nucleari.....	14
Art. 14 Indennità di reperibilità	15
Art. 15 Indennità di chiamata fuori orario.....	15
Art. 16 Lavoro in turno	16
Art. 17 Indennità di maneggio denaro	16
Art. 18 Indennità di sede disagiata.....	16
Art. 19 Criteri generali per le progressioni economiche del personale IV-VIII.....	17
Art. 20 Utilizzo residui	18
CAPO III ORARIO DI LAVORO	19
Art. 21 Criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.	19
Art. 22 Definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 49 del CCNL EPR 1998 – 2001 I b.e.	19

SEZIONE III Disposizioni Comuni.....	20
CAPO I ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DALLE RISORSE CHE CONFLUISCONO NEL FONDO DI CUI ALL'ART. 19 DEL CCNL EPR 2002 – 2005.....	20
Art. 23 Criteri generali per la destinazione e l'utilizzo delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 del CCNL EPR 2002-2005	20
CAPO II CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI TRATTAMENTI ACCESSORI PER I QUALI SPECIFICHE LEGGI OPERINO UN RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	20
Art. 24 Criteri di ripartizione incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016.....	20
CAPO III RAPPORTO DI LAVORO	21
Art. 25 Permessi studio.....	21
CAPO IV WELFARE INTEGRATIVO	21
Art. 26 Benefici socio-assistenziali per i dipendenti.....	21
SEZIONE IV Disposizioni Finali	21
Art. 27 Indennità di rischio da radiazioni.....	21
Art. 28 Indennità di servizio all'estero.....	22
Art. 29 Trasporti e servizi al personale	22
Art. 30 Trattamenti assicurativi.....	22
Art. 31 Decorrenza.....	23

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE ENEA AI SENSI DEL CCNL DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA TRIENNIO 2016-2018

LE PARTI:

- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (di seguito D. Lgs. n. 165/2001);
- Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” (di seguito D. Lgs. n. 150/2009);
- Visto il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (di seguito D. Lgs. n. 218/2016);
- Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 recante "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" (di seguito D. Lgs. n. 66/2003);
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450 recante il “Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari” (di seguito D.P.R. n. 1450/1970);
- Visto il D.Lgs. 31-7-2020 n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (di seguito D.Lgs. n. 101/2020);
- Visto l’art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” (di seguito D.Lgs n. 50/2016);
- Visto l’art. 27 (Compensi per lavoro straordinario) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987 recante “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87” (di seguito D.P.R. n. 568/1987);
- Visto l’art. 22 (Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca) del Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 recante “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 “ (di seguito D.P.R. n. 171/1991);
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1994 – 1997 - Parte Economica - Biennio 1996-1997 - Area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali (di seguito CCNL EPR 1994-1997 Area D.P., II b. e. 1996-1997);
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 1994-1997 (di seguito CCNL EPR 1994-1997, I b. e. 1994-1995);

- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998 –1999 (di seguito CCNL EPR 1998-2001, I b. e. 1998-1999);
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003 (di seguito CCNL EPR 2002-2005, I b. e. 2002-2003);
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007 (di seguito CCNL EPR 2006-2009, I b. e. 2006 – 2007);
- Visto l’Accordo per il contratto collettivo integrativo del personale non dirigente dell’ENEA ai sensi del CCNL del personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 Norme di omogeneizzazione (di seguito CCNI ENEA 2006 – 2009 N. O.);
- Visto l’Accordo per il contratto collettivo integrativo del personale non dirigente dell’ENEA ai sensi del CCNL del personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 (di seguito CCNI ENEA 2006 – 2009);
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016 – 2018 (di seguito CCNL Istruzione e Ricerca 2016 – 2018);
- Vista la Disposizione del Presidente n. 141/2016/PRES del 23 settembre 2016 recante “Destinazione e utilizzo delle risorse del fondo ex art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, I b. e. 2002-2003”;
- Vista la Delibera n. 104/2017/CA del 20 dicembre 2017, recante “Approvazione della nuova disciplina per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale”;
- Vista la Disposizione del Presidente n. 393/2018/PRES del 18 dicembre 2018, recante “Fondi per le politiche del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale non Dirigente Enea: rideterminazione dei residui non utilizzati per l’anno 2015 e costituzione del fondo per gli anni 2016, 2017 e 2018. Costituzione del fondo per le progressioni economiche di livello per l’anno 2018 e del fondo ex art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, i b.e. 2002-2003 per gli anni 2016 e 2017. Avvio dell’iter di costituzione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall’art.1, comma 526, della legge n. 205 del 2017”;
- Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 16 gennaio 2019 sulla determinazione dei citati fondi;
- Visto l’art. 11, comma 1 lettera b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- Vista la Disposizione del Presidente n. 176/2019/PRES del 5 giugno 2019 recante “Fondi per le politiche del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale non dirigente ENEA: conferma dei residui non utilizzati per l’anno 2015, ricostituzione dei fondi per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11, commi 1 e 2, del decreto legge 14 febbraio 2019, n. 135 convertito nella legge n. 12/2019. Conferma del fondo per le progressioni economiche di livello per l’anno 2018. Ricostituzione dei fondi ex art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, i b.e. 2002-2003 per gli anni 2017 e 2018”;
- Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 12 giugno 2019 sulla determinazione dei citati fondi;

- Visti i rilievi formulati in sede di verifica amministrativo-contabile effettuata dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dal 4 febbraio al 1° marzo 2019;
- Vista la Disposizione del Presidente n. 338/2019/PRES del 23 ottobre 2019, recante “Ricostituzione dei Fondi per le politiche del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale ENEA relativi agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, a seguito dei rilievi formulati in sede di verifica amministrativo-contabile effettuata dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Conferma della costituzione del Fondo per le progressioni economiche di livello per l’anno 2018 e del Fondo di incentivazione ex art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, l b.e. 2002-2003 per gli anni 2016, 2017, 2018, già costituiti con disposizione n. 176/2019/PRES del 5 giugno 2019”;
- Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 11 novembre 2019 sulla determinazione dei citati fondi;
- Vista la Disposizione del Presidente n. 13/2020/PRES del 23 gennaio 2020 “Fondi per le politiche del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale non dirigente ENEA: costituzione dei Fondi relativi all’anno 2020”;
- Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 29 gennaio 2020 sulla costituzione dei citati fondi;
- Vista l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo ENEA 2016 – 2018 sottoscritta in data 12 febbraio 2020, prot. n. ENEA/2020/10193/PER-ORS;
- Vista la nota di chiarimenti prot. ENEA/2020/47239/PER-ORS del 23 settembre 2020;
- Vista l’approvazione, nel testo, della predetta ipotesi, da parte della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Economia e Finanze, con lettere prot. 68468 del 27/10/2020 e prot. 209250 del 26/10/2020;
- considerato adempiuto quanto previsto dall’art. 40-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. e i.;

PREMESSO CHE

1. Con disposizione presidenziale n. 393/2018/PRES del 18 dicembre 2018 sono stati rideterminati i residui non utilizzati nell'anno 2015 a seguito dell'erogazione definitiva delle indennità finanziate dall'ex art. 19 CCNL EPR 2002-2005 l b.e. 2002-2003 (cd. "conto terzi") i cui criteri erano stati fissati con Disposizione del Presidente n. 141/2016/PRES del 23 settembre 2016 e delle diverse indennità previste dal CCNI ENEA per il trattamento accessorio del personale non dirigente – anni 2012, 2013, 2014 e 2015, sottoscritto in data 23 settembre 2016, le cui erogazioni si sono concluse nel corso dei primi mesi del 2017. Per quanto sopra i residui dell'anno 2015 ammontano per il personale Ricercatore e Tecnologo a € 2.222.014 e per il personale inquadrato nei livelli dal IV all'VIII a € 1.066.738.
2. Con la medesima disposizione, sono stati costituiti i *Fondi per le politiche del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale non dirigente ENEA* (di seguito Fondo T.A.), per gli anni 2016, 2017 e 2018, il *Fondo per le Progressioni Economiche di livello* per l'anno 2018, secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 1 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 e i *Fondi di incentivazione* ex art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, l b.e. 2002-2003 per gli anni 2016, 2017 e 2018.
3. In data 16 gennaio 2019 il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ENEA ha espresso il parere favorevole di compatibilità sulla costituzione dei fondi, sia con i vincoli di bilancio, sia con quelli derivanti dalla vigente normativa.
4. Con apposita Disposizione n. 176/2019/PRES del 5 giugno 2019 sono stati ulteriormente definiti i predetti Fondi, anche per l'anno 2019, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.
5. In data 12 giugno 2019 il Collegio dei Revisori dell'ENEA ha espresso parere favorevole sui Fondi ridefiniti come al punto 4.
6. Con apposita Disposizione n. 338/2019/PRES del 23 ottobre 2019, sono stati rideterminati i *Fondi per le politiche del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale non dirigente ENEA* (di seguito Fondo T.A.) relativi agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, a seguito dei rilievi – contenuti in apposita relazione del 21 giugno 2019 - formulati in sede di verifica amministrativo-contabile effettuata dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Con la medesima Disposizione, si è confermata la costituzione del Fondo per le Progressioni economiche di livello per l'anno 2018 e del Fondo di incentivazione ex art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, l B.E. 2002-2003 per gli anni 2016, 2017 e 2018, già costituiti con disposizione n. 176/2019/PRES del 5 giugno 2019.
7. In data 11 novembre 2019 il Collegio dei Revisori dell'ENEA ha espresso parere favorevole sui Fondi ridefiniti come al precedente punto 6.
8. Con apposita Disposizione n. 13/2020/PRES del 23 gennaio 2020 sono stati costituiti i *Fondi per le politiche del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale non dirigente ENEA* per l'anno 2020.
9. In data 29 gennaio 2020 il Collegio dei Revisori dell'ENEA ha espresso parere favorevole sui Fondi costituiti come al precedente punto 8.
10. I Fondi di cui ai precedenti punti 6 e 8 sono riportati come nelle tabelle di seguito:

TABELLA A
RISORSE DESTINATE A RICERCATORI E TECNOLOGI

ANNO	Risorse fisse	Risorse variabili	TOTALE
2015	11.206.543	3.946.821	15.153.364
2016	10.890.518	2.124.374	13.014.892
2017	10.890.518	2.376.164	13.266.682
2018	11.067.458	3.183.611	14.251.069
2019	11.130.234	4.613.803	15.744.037
2020	11.130.234	5.969.999	17.100.233

TABELLA B
FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE ENEA INQUADRATO NEI LIVELLI IV-VIII

ANNO	Risorse fisse	Risorse variabili	TOTALE
2015	9.952.548	1.741.444	11.693.992
2016	9.723.639	1.072.669	10.796.308
2017	9.723.639	1.454.277	11.177.916
2018	8.587.009	2.169.499	10.756.508
2019	8.798.900	2.937.154	11.736.054
2020	8.798.900	4.212.329	13.011.229

TABELLA C
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE DI LIVELLO EX ART. 90 CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 2016-2018

ANNO	TOTALE
Fondo progressioni economiche di livello 2018	1.286.994

11. A seguito delle interlocuzioni avvenute durante l'iter autorizzativo previsto dall'art. 40-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. e i., si è provveduto a scorporare dai Fondi T.A. le quote relative all'Indennità di Valorizzazione Professionale, sia come incrementi ex art. 89, c. 1, lettera b) del CCNL Istruzione e Ricerca, sia come incrementi derivanti dalle assunzioni previste dall'art. 20 del D. Lgs. 25 maggio, n. 75. Pertanto, i valori delle tabelle A e B sono ridefiniti come nelle seguenti tabelle D e E. L'effettivo scorporo dei valori dell'Indennità di Valorizzazione Professionale dai Fondi T.A. sarà effettuato in sede di consuntivazione degli stessi, con decorrenza 2018.

TABELLA D
RISORSE DESTINATE A RICERCATORI E TECNOLOGI

ANNO	Risorse fisse	Risorse variabili	TOTALE
2015	11.206.543	3.946.821	15.153.364
2016	10.890.518	2.124.374	13.014.892
2017	10.890.518	2.376.164	13.266.682
2018	8.795.423	3.183.611	11.979.034
2019	8.813.835	4.445.419	13.259.254
2020	8.813.835	5.897.216	14.711.051

TABELLA E
FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE ENEA INQUADRATO NEI LIVELLI IV-VIII

ANNO	Risorse fisse	Risorse variabili	TOTALE
2015	9.952.548	1.741.444	11.693.992
2016	9.723.639	1.072.669	10.796.308
2017	9.723.639	1.454.277	11.177.916
2018	8.579.354	2.169.499	10.748.853
2019	8.798.900	2.929.499	11.728.399
2020	8.798.900	4.204.674	13.003.574

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

Ricercatori e Tecnologi

CAPO I

RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

Art. 1

Utilizzo delle risorse per i ricercatori e tecnologi

1. Le risorse, determinate come in premessa al punto 10. Tabella D, oltre a finanziare le progressioni professionali e verticali dei precedenti CC.NN.LL. ENEA 1998-2001, 2002-2005 e le norme di omogeneizzazione del CCNI ENEA 2006-2009, continuano a finanziare i seguenti istituti:
 - a) indennità per oneri specifici;
 - b) indennità per la direzione di strutture di particolare rilievo;
 - c) indennità di responsabilità professionale;
 - d) indennità di rischio da radiazioni;
 - e) indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute; per tali indennità si rimanda ai criteri applicativi di cui agli artt. 5, 13 e 14 della presente ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo;
 - f) indennità di lavoro in turno.
2. Il dettaglio dell'utilizzo delle risorse in questione, per ogni anno, è riportato nelle allegate schede da 1 a 6.
3. Gli importi annui complessivi, destinati al finanziamento degli istituti contrattuali di cui al presente accordo, sono riportati nell'allegata scheda riepilogativa n. 7.

CAPO II

ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DAL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

Art. 2

Indennità per oneri specifici

1. La remunerazione dell'Indennità per oneri specifici (IOS) connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo di cui all'art. 8 del CCNL EPR 1994-1997 Area D.P., Il b.e. 1996-1997 e s. m. e i., prende in considerazione l'effettivo espletamento di prestazioni effettuate dal dipendente, anche riconoscendo lo svolgimento di funzioni di coordinamento connesse all'esercizio di attività proprie del profilo professionale. L'importo dell'indennità per oneri specifici è quindi differenziata anche in ragione del grado di responsabilità e impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza.
2. A partire dal 1 gennaio 2016 e, in seguito, dal 1 gennaio 2017 e dal 1 gennaio 2018, le predette misure individuali dell'IOS vengono determinate come riportato in tabella F.
3. Un incremento dell'IOS è attribuito al personale che svolge specifiche attività la cui complessità e rilevanza sarà riconosciuta con apposito provvedimento annuale del Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni di direzione dell'Agenzia. Tale incremento non potrà essere concesso al personale ricercatore e/o tecnologo che percepisce le indennità di cui ai successivi articoli 3, 4 e 8.

4. Gli importi individuali, le decorrenze ed il numero massimo dei dipendenti interessati dagli incrementi di cui al precedente comma 3 sono indicati in tabella G.

TABELLA F
INDENNITA' PER ONERI SPECIFICI
 Valori in euro per 13 mensilità.

DECORRENZA	LIVELLO	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO
1/01/2016	I	87,00	1.131,00
	II	84,00	1.092,00
	III	83,00	1.079,00
1/01/2017	I	100,00	1.300,00
	II	97,00	1.261,00
	III	96,00	1.248,00
1/01/2018	I	113,00	1.469,00
	II	110,00	1.430,00
	III	109,00	1.417,00

TABELLA G
INCREMENTO INDENNITA' PER ONERI SPECIFICI
 Valori in euro per 13 mensilità.

DECORRENZA	NUMERO MASSIMO PERCIPIENTI	IMPORTO ANNUO
1/01/2016	40	6.370,00

DECORRENZA	NUMERO MASSIMO PERCIPIENTI	IMPORTO ANNUO
1/01/2017	40	6.630,00

Art. 3

Indennità direzione strutture di particolare rilievo

1. L'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo, prevista dall'art. 9 del CCNL EPR 1994-1997 Area D.P., Il b.e. 1996-1997 e s. m. e i., è erogata ai Responsabili di strutture tecnico scientifiche considerate di "particolare rilievo".
2. L'importo annuo, da corrispondere in 12 mensilità, per indennità di direzione di strutture di particolare rilievo è determinato, come riportato in tabella H.
3. Tale indennità cessa di essere corrisposta al termine dell'incarico di responsabilità che ne ha motivato l'attribuzione.
4. L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con quella per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca, prevista dall'art. 22 del DPR n. 171/1991, nonché con quelle derivanti da altri istituti contrattuali, fatta eccezione per l'indennità di rischio da radiazioni e per l'indennità di operazione di impianti nucleari di cui rispettivamente all'art. 1 comma 1, lettere d) ed e).

TABELLA H
INDENNITA' DIREZIONE STRUTTURE DI PARTICOLARE RILIEVO

Valori in euro per 12 mensilità.

DECORRENZA	NUMERO MASSIMO PERCIPIENTI	IMPORTO ANNUO
Primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente CCNI	24	13.172,52

Art. 4

Indennità di responsabilità professionale

1. L'indennità di responsabilità professionale, prevista dall'art. 10 del CCNL EPR 1994 – 1997 Area D.P. Il b.e. 1996-1997 e s. m. e i. è corrisposta al personale che esercita, per conto dell'Agenzia, funzioni per le quali è richiesta iscrizione ad albi professionali ed è stabilita, a decorrere dal 1 gennaio 2016, nel valore del 8% dell'importo della retribuzione tabellare iniziale del livello di appartenenza.
2. Detta indennità non è cumulabile con quelle previste per la direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca di cui al successivo art. 8, nonché con quelle previste dai precedenti art. 2, comma 3 e art. 3.

Art. 5

Indennità di chiamata fuori orario

1. Per "chiamata fuori orario" si intende una prestazione lavorativa straordinaria richiesta al dipendente in ore tali da non configurare né una protrazione né una anticipazione del normale orario di lavoro.
2. Al dipendente che, su esplicita richiesta, effettui una prestazione di lavoro configurabile come "chiamata fuori orario", viene corrisposta un'indennità, ai sensi dell'articolo 68, c. 4 lett. f) del CCNL Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, equivalente alle seguenti quote orarie della retribuzione fondamentale:
 - fino a 1 ora di effettivo lavoro 3 quote orarie;
 - fino a 2 ore di effettivo lavoro 3,5 quote orarie;
 - fino a 3 ore di effettivo lavoro 4 quote orarie;
 - fino a 4 ore di effettivo lavoro 4,5 quote orarie;
 - oltre le 4 ore vengono retribuite, con le relative maggiorazioni, le ore effettivamente lavorate.
3. Le "chiamate fuori orario", ai fini della liquidazione delle quote orarie di cui al comma precedente, devono essere autorizzate dal responsabile dell'Unità interessata con indicazione delle ragioni di indifferibilità ed imprevedibilità che ne hanno determinato l'esigenza.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale che percepisce l'indennità di reperibilità di cui al successivo articolo 14.

Art. 6

Lavoro in turno

1. L'indennità di lavoro in turno continua ad essere erogata secondo quanto previsto dall'art. 16 del CCNL EPR 2002-2005 I° b.e..
2. Entro 30 giorni dalla stipula del presente Contratto Collettivo Integrativo, le parti si rivedranno per monitorare l'applicazione dell'istituto contrattuale, anche al fine di una eventuale revisione dei

limiti previsti in merito ai turni effettuabili ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. p) del CCNL Istruzione e Ricerca 2016 – 2018.

Art. 7

Utilizzo residui

1. I residui non utilizzati vengono prioritariamente destinati annualmente a incentivare l'attività dei Ricercatori e Tecnologi.
2. Le parti, al fine di quanto definito al comma 1, stabiliscono che una somma pari a € 900.000,00 per il 2016, € 900.000,00 per il 2017, € 950.000,00 per il 2018 e € 950.000,00 per il 2019, derivante da parte dei residui non utilizzati nel corso dei medesimi anni, è attribuita attraverso l'erogazione "una tantum" dell'indennità per oneri specifici, nei valori riportati in tabella I.
3. Gli importi massimi sono corrisposti, previa valutazione del Responsabile dell'Unità di assegnazione, secondo il sistema di valutazione in vigore nell'anno di riferimento. La maggiorazione è pari al 35% per l'anno 2016, al 40% per l'anno 2017 e al 45% per gli anni 2018 e 2019 del valore medio pro-capite delle risorse di cui al precedente comma 2.
4. Gli importi di cui al precedente comma 3 vengono riparametrati in ragione dell'effettiva presenza in servizio nel corso dell'anno di riferimento.

TABELLA I
INDENNITA' PER ONERI SPECIFICI
IMPORTI "UNA TANTUM"
(valori in euro).

I Responsabili di strutture organizzative percepiscono solo l'importo base

Anno	Importo BASE Annuo	Importo MAGGIORATO Annuo	% di attribuzione dell'importo MAGGIORATO
2016	584	810	5%
2017	583	870	8%
2018	590	993	10%
2019	555	883	10%

CAPO III

ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DAL BILANCIO ENEA

Art. 8

Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca

1. Continua a essere attribuita al personale ENEA l'indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca, prevista dall'art. 22 del DPR n. 171/1991.
2. Tale indennità non è cumulabile con quelle derivanti da altri istituti contrattuali, fatta eccezione per l'indennità di rischio da radiazioni e per l'indennità di operazione di impianti nucleari di cui rispettivamente all'art. 1 comma 1 lettere d) ed e).
3. A decorrere dal 1 gennaio 2016, la corresponsione di detta indennità è differenziata per i Responsabili delle strutture tecniche e scientifiche e per i Responsabili Scientifici di progetti

pluriennali di rilevanza nazionale/internazionale, anche in ragione degli importi degli stessi progetti, sia considerati in modo singolo che complessivo.

4. Tale indennità cessa di essere corrisposta al termine dell'incarico di responsabilità che ne ha motivato l'attribuzione.

SEZIONE II

Personale inquadrato nei livelli IV-VIII

CAPO I

TRATTAMENTO ACCESSORIO PER IL PERSONALE

Art. 9

Distribuzione delle risorse per il trattamento accessorio

1. Le risorse, determinate come in premessa al punto 10. Tabella E, oltre a finanziare le progressioni economiche dei precedenti CC.NN.LL. ENEA 1998-2001, 2002-2005, le norme transitorie del CCNI ENEA 2006-2009 e le progressioni ex art. 53 del CCNL EPR 1998-2001, continuano a finanziare i seguenti istituti contrattuali:
 - a) compenso per il lavoro straordinario;
 - b) remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità;
 - c) indennità di ente annuale;
 - d) indennità di ente mensile;
 - e) produttività collettiva e individuale.
2. Il dettaglio dell'utilizzo delle risorse in questione, per ogni anno, è riportato nelle allegate schede da 8 a 13.
3. Gli importi complessivi destinati al finanziamento degli istituti contrattuali di cui al presente accordo, sono riportati nell'allegata tabella riepilogativa n. 14.

CAPO II

ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DAL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

Art. 10

Indennità di ente annuale

1. L'indennità di ente annuale prevista dall'art. 44 del CCNL EPR 1994-1997 l.b.e. 1994-1995, continua ad essere erogata secondo gli importi di cui all'art. 89, c. 1 lett. a) del CCNL Istruzione e Ricerca 2016 – 2018.

Art. 11

Indennità di ente mensile

1. A partire dal 1 gennaio 2016, l'indennità di ente mensile prevista all'art. 44, comma 4 del CCNL EPR 1994-1997, l.b.e. 1994-1995 viene erogata secondo gli importi di cui alla seguente tabella L.
2. A partire dal 1 gennaio 2017, le misure individuali dell'indennità di cui al precedente comma 1 sono rideterminati come indicato nella tabella M.

TABELLA L
INDENNITA' DI ENTE MENSILE
 Valori in euro per 12 mensilità.

DECORRENZA	LIVELLO	IMPORTO ANNUO
1/01/2016	IV	3.912,00
	V	3.732,00
	VI	3.432,00
	VII	3.252,00
	VIII	3.072,00

TABELLA M
INDENNITA' DI ENTE MENSILE
 Valori in euro per 12 mensilità.

DECORRENZA	LIVELLO	IMPORTO ANNUO
1/01/2017	IV	4.032,00
	V	3.852,00
	VI	3.552,00
	VII	3.372,00
	VIII	3.192,00

Art. 12

Lavoro straordinario e supplementare

1. Continuano ad essere attribuiti compensi per il lavoro straordinario ai sensi dell'art. 43, comma 2, lettera a) del CCNL EPR 1994-1997 e per il lavoro supplementare di cui al D. Lgs. n. 66/2003.
2. Salvo giustificati motivi di impedimento comunicati al diretto Responsabile, il dipendente è tenuto a compiere le prestazioni di lavoro straordinario richieste nei limiti massimi previsti dal comma successivo.
3. Il lavoro straordinario, limitato a esigenze adeguatamente motivate e documentate, è contenuto, di norma, nel limite massimo individuale di 200 ore annue. Potranno essere concesse deroghe al suddetto limite, debitamente autorizzate dal Dirigente di riferimento, in casi del tutto eccezionali e relativi alle attività connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali.

Art. 13

Indennità di operazione di impianti nucleari

1. Al personale addetto alle operazioni sugli impianti nucleari di ricerca e per il trattamento di rifiuti radioattivi, di cui al D. Lgs. 101/2020, munito dell'attestato di idoneità per la direzione tecnica o della patente di abilitazione di 1° grado (supervisore) o di 2° grado (operatore), ai sensi del D.P.R. 1450/70, viene corrisposta, ai sensi dell'articolo 68, c. 4 lett. f) del CCNL Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, una indennità mensile di operazione nella misura del 10% della retribuzione minima del livello professionale di appartenenza, avuto riguardo all'effettiva presenza in servizio.
2. Tale indennità compete altresì agli esperti qualificati incaricati della sorveglianza fisica e della protezione degli impianti di cui al comma 1 e delle installazioni di cui all'art. 51 del D. Lgs. 101/2020.

3. Detta indennità compete inoltre, nella misura del 5% della retribuzione minima del livello professionale di appartenenza, al personale addetto alle operazioni sugli impianti di cui al comma 1 previsto nel "Regolamento di esercizio" di cui all'art. 89 del D. Lgs. 101/2020.

Art. 14

Indennità di reperibilità

1. Al dipendente "reperibile", per eventuali prestazioni oltre il normale orario di lavoro entro un'ora dalla chiamata, spetta un'indennità, ai sensi dell'articolo 68, c. 4 lett. f) del CCNL Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, da erogarsi nelle misure, con le modalità e nei limiti di seguito precisati.
2. I dipendenti turnisti di cui all'art. 17 del presente contratto, salvo deroghe preventivamente autorizzate dal Responsabile generale della gestione, non possono essere comandati ad effettuare linee di reperibilità.
3. L'ammontare dell'indennità da corrispondere al personale "reperibile" è il seguente:
 - a) per ogni linea di reperibilità effettuato in giornate di sabato, domenica, festive o considerate tali per riposo compensativo, ed in particolari periodi dell'anno preventivamente indicati dall'Agenzia (periodi estivi, natalizi, pasquali) € 18,076;
 - b) per ogni linea di reperibilità effettuato in giornate lavorative (escluso il sabato o la rispettiva giornata di riposo compensativo per il personale turnista) € 9,038.
4. Al dipendente "reperibile" per eventuali prestazioni da svolgere fuori del normale orario, e con inizio entro sei ore dalla chiamata, spetta una indennità nella misura ridotta del 50% rispetto a quelle previste al precedente comma.
5. In caso di intervento a seguito di chiamata, al dipendente è corrisposto un importo per le ore effettivamente prestate pari alla retribuzione oraria maggiorata:
 - del 50% per il lavoro straordinario feriale
 - del 70% per il lavoro festivo o notturno
 - del 90% per il lavoro festivo e notturno
6. Di norma, nell'arco dell'anno, il dipendente non può essere comandato ad effettuare in media più di cinque linee di reperibilità al mese con riferimento a quelli previsti al comma 1 e dieci linee di quelli di cui al comma 4.

Art. 15

Indennità di chiamata fuori orario

1. Per "chiamata fuori orario" si intende una prestazione lavorativa straordinaria richiesta al dipendente in ore tali da non configurare né una protrazione né una anticipazione del normale orario di lavoro.
2. Al dipendente che, su esplicita richiesta, effettui una prestazione di lavoro configurabile come "chiamata fuori orario", viene corrisposta un'indennità, ai sensi dell'articolo 68, c. 4 lett. f) del CCNL Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, equivalente alle seguenti quote orarie della retribuzione fondamentale:
 - fino a 1 ora di effettivo lavoro 3 quote orarie;
 - fino a 2 ore di effettivo lavoro 3,5 quote orarie;
 - fino a 3 ore di effettivo lavoro 4 quote orarie;
 - fino a 4 ore di effettivo lavoro 4,5 quote orarie;
 - oltre le 4 ore vengono retribuite, con le relative maggiorazioni, le ore effettivamente lavorate.

3. Le "chiamate fuori orario", ai fini della liquidazione delle quote orarie di cui al comma precedente, devono essere autorizzate dal responsabile dell'Unità interessata con indicazione delle ragioni di indifferibilità ed imprevedibilità che ne hanno determinato l'esigenza.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale che percepisce l'indennità di cui al precedente articolo 14.
5. Trimestralmente, verrà monitorato il costo di applicazione dell'indennità in questione, al fine di un'eventuale revisione della ripartizione delle risorse del Fondo T.A. destinate ai compensi per il lavoro straordinario e supplementare di cui al precedente articolo 12.

Art. 16
Lavoro in turno

1. L'indennità di lavoro in turno viene erogata ai sensi dell'articolo 68, c. 4 lett. f) del CCNL Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, con le modalità di cui all'art. 47 del CCNL EPR 1994-1997 l° b. e..
3. Entro 30 giorni dalla stipula del presente Contratto Collettivo Integrativo, le parti si rivedranno per monitorare l'applicazione dell'istituto contrattuale, anche al fine di una eventuale revisione dei limiti previsti in merito ai turni effettuabili ai sensi dell'art. 68, comma 4, lettera p) del CCNL Istruzione e Ricerca 2016 – 2018.

Art. 17
Indennità di maneggio denaro

1. A decorrere dal 1 gennaio 2016, il dipendente la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossione e pagamenti, con responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto, ai sensi dell'articolo 68, c. 4 lett. f) del CCNL Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, ad una indennità, graduabile, in relazione all'entità del movimento di denaro, dal 4% fino a un massimo del 5,5% del minimo tabellare contrattuale del livello di appartenenza.
2. Detta indennità non è corrisposta durante i giorni di assenza per qualsiasi causa.

Art. 18
Indennità di sede disagiata

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto, ai dipendenti inquadrati nei livelli IV-VIII e in servizio presso le sedi di:
 - Brindisi
 - Faenza
 - Ispra
 - Saluggia
 - Santa Teresa
 - Trisaia

verrà riconosciuta un'indennità di sede disagiata, ai sensi dell'articolo 68, c. 4 lett. f) del CCNL Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, i cui importi mensili sono riportati in Tabella N.

2. Detta indennità è corrisposta in ragione dei giorni di presenza presso la sede di appartenenza.

TABELLA N
INDENNITA' DI SEDE DISAGIATA

SEDE DI LAVORO	Importo mensile (in €)
Brindisi	80,00
Faenza	80,00
Ispra	55,00
Saluggia	55,00
Santa Teresa	55,00
Trisaia	55,00

Art. 19

Criteria generali per le progressioni economiche del personale IV-VIII

1. Le parti stabiliscono l'attivazione delle procedure di progressione economica ex art. 53 del CCNL EPR 1998-2001.
2. Una commissione appositamente costituita valuta i requisiti per le progressioni economiche di cui al precedente comma e procede alla formazione della graduatoria, secondo i seguenti criteri generali (su base 100).
 - A. funzionario di amministrazione, collaboratore tecnico, collaboratore di amministrazione:
 - a) verifica dell'attività professionale svolta 50%
 - b) formazione 5%
 - c) titoli 5%
 - d) anzianità di servizio 40%
 - B. operatore tecnico, operatore tecnico ENEA, operatore di amministrazione, operatore di amministrazione ENEA:
 - a) verifica dell'attività professionale svolta 45%
 - b) formazione e titoli 5%
 - c) anzianità di servizio 50%
3. La verifica di cui alle lettere a) dei punti A e B del precedente comma 2 è effettuata dal responsabile di 1° livello della struttura organizzativa di appartenenza, sentito il responsabile diretto e tenuto conto anche di elementi informativi forniti dal responsabile delle strutture presso le quali eventualmente lo stesso interessato abbia prestato in precedenza servizio. Al termine della verifica il responsabile colloca il 25% degli aventi diritto in una fascia di merito prioritaria.
4. L'interessato può presentare al Board dei Direttori reclamo avverso gli esiti della verifica effettuata dai Responsabili di cui al comma 3; i reclami accolti possono portare la fascia di merito di cui al precedente comma fino a un massimo del 30% degli aventi diritto.
5. Il numero dei posti a bando delle progressioni economiche è indicato nella Tabella O.

TABELLA O
PROGRESSIONI ECONOMICHE EX ART. 53 CCNL 1998 – 2001

PROFILO	LIVELLO DI PARTENZA	LIVELLO DI ARRIVO	POSTI A BANDO
Funzionario di amministrazione	IV P.E. 1	IV P.E. 2	5
	IV	IV P.E. 1	8
Collaboratore Tecnico	IV P.E.2	IV P.E.3	4
	IV P.E.1	IV P.E.2	67
	IV	IV P.E. 1	135
Collaboratore di amministrazione	V P.E. 1	V P.E. 2	2
	V	V P.E. 1	11
Operatore Tecnico	VI P.E. 1	VI P.E. 2	1
	VI	VI P.E. 2	12
Operatore Tecnico ENEA	V	V P.E.1	3
Operatore di amministrazione	VII P.E. 1	VII P.E. 2	3
	VII	VII P.E.1	
Operatore di amministrazione ENEA	V	V P-E.1	6
TOTALE			257

Art. 20
Utilizzo residui

1. I residui non utilizzati vengono prioritariamente destinati annualmente a finanziare l'incentivazione e la produttività del personale inquadrato nei livelli IV-VIII.
2. Le parti, al fine di quanto definito al comma 1, stabiliscono che una somma pari ad € 600.000,00 per il 2016, € 600.000,00 per il 2017, € 650.000,00 per il 2018 e € 650.000,00 per il 2019, derivante da parte dei residui non utilizzati nel corso dei medesimi anni è attribuita attraverso l'erogazione di premi individuali, nei valori riportati in tabella P.
3. Gli importi massimi sono corrisposti, previa valutazione del Responsabile dell'Unità di assegnazione, secondo il sistema di valutazione in vigore nell'anno di riferimento. La maggiorazione è pari al 35% per l'anno 2016, al 40% per l'anno 2017 e al 45% per gli anni 2018 e 2019 del valore medio pro-capite delle risorse di cui al precedente comma 2.
4. Gli importi di cui al precedente comma 2 vengono riparametrati in ragione dell'effettiva presenza in servizio nel corso dell'anno di riferimento.

TABELLA P
PREMIALITA' PERSONALE INQUADRATO NEI LIVELLI IV-VIII
 (valori in euro).

Anno	Importo BASE Annuo	Importo MAGGIORATO Annuo	% di attribuzione dell'importo MAGGIORATO
2016	581	810	5%
2017	577	863	8%
2018	598	983	10%
2019	606	1.007	10%

CAPO III
ORARIO DI LAVORO

Art. 21

Criteria generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

1. Ferma restando la durata normale dell'orario di lavoro settimanale, l'orario giornaliero può essere flessibile, tenuto conto della situazione organizzativa e compatibilmente con l'orario di servizio all'interno del quale è consentito l'accesso alle sedi di lavoro dell'ENEA, fatta eccezione per il personale turnista.
2. L'orario flessibile consente di anticipare o posticipare l'orario di inizio e di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, fermo restando la necessità di garantire una contemporaneità di presenza in servizio non inferiore a n. 2 ore giornaliere, di norma dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

Art. 22

Definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 49 del CCNL EPR 1998 – 2001 I b.e.

1. Per il dipendente che ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario autorizzate, nel tetto massimo di 200 ore annue, possono essere accantonate in un conto ore individuale ai sensi dell'art. 49 del CCNL EPR 1998 – 2001 I b.e. e fruite, tenuto conto delle esigenze lavorative, per l'intera giornata, o frazione di essa, sotto forma di riposi compensativi.

SEZIONE III
Disposizioni Comuni

CAPO I

**ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DALLE RISORSE CHE CONFLUISCONO NEL FONDO DI CUI
ALL'ART. 19 DEL CCNL EPR 2002 – 2005**

Art. 23

***Criteri generali per la destinazione e l'utilizzo delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art.
19 del CCNL EPR 2002-2005***

1. Il Fondo di incentivazione di cui all'art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, l b. e. 2002-2003, è alimentato dalle entrate annue derivanti da attività non istituzionali e le risorse che lo costituiscono, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, sono così suddivise:
 - a) 50% al *Fondo Conto Terzi*, destinato alla remunerazione del personale coinvolto in attività tariffate, di tipo commerciale e/o derivanti da convenzioni che alimentano il fondo ex art. 19;
 - b) 40% al *Fondo Progetti*, destinato al personale coinvolto in specifiche attività progettuali;
 - c) 10% al *Fondo Supporto*, che remunera il personale delle strutture amministrative centrali coinvolto nell'attività di supporto delle attività progettuali, commerciali e della gestione del Fondo.
2. Il Fondo di cui al precedente comma, per il 2016, il 2017 e il 2018, viene riportato nella seguente tabella Q:

TABELLA Q
FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 19 DEL CCNL EPR 2002 – 2005 - CONTO TERZI

ANNO	RISORSE
2016	222.350
2017	305.577
2018	224.855

3. Il dettaglio dell'utilizzo delle risorse in questione, per ogni anno, è riportato nelle allegate schede da 15 a 17.

CAPO II

**CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI TRATTAMENTI ACCESSORI PER I QUALI SPECIFICHE LEGGI
OPERINO UN RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA**

Art. 24

Criteri di ripartizione incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016

1. Entro 30 giorni dalla stipula definitiva del presente Contratto Collettivo Integrativo, le parti concordano di avviare le procedure per definire i criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s. m. e i., al fine della loro corresponsione a partire dal 1 gennaio 2020.

CAPO III
RAPPORTO DI LAVORO

Art. 25
Permessi studio

1. Il contingente annuale dei permessi per il diritto allo studio continua ad essere ripartito tra i richiedenti con le modalità previste dall'art. 16 CCNL EPR 1998-2001.

CAPO IV
WELFARE INTEGRATIVO

Art. 26
Benefici socio-assistenziali per i dipendenti

1. Per quanto riguarda la concessione dei benefici richiamati dall'art. 96, c. 1, lettere a) b) c) e d) del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018, continua ad applicarsi la Disciplina in essere, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'ENEA con Delibera n. 104/2017/CA del 20 dicembre 2017 e s. m. e i..
2. In relazione al beneficio di cui alla lettera e), le parti concordano sull'opportunità di assicurare ai dipendenti trattamenti complementari a quelli previsti nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché per la copertura del rischio di premorienza. Le modalità di adesione e i criteri relativi alla ripartizione dei costi fra la quota a carico del dipendente e l'accesso ai fondi di cui al comma 2 dell'art. 96 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 sono definiti, con provvedimento dell'Agenzia, previa contrattazione a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie del medesimo CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018.
3. L'ENEA potrà provvedere all'attuazione di tale trattamento, sempre previa contrattazione con le OO.SS., sia stipulando direttamente idonea polizza assicurativa, che aderendo ad analoghe iniziative già poste in essere da altri Enti.
4. Lo stanziamento annuale destinato ai benefici di cui ai precedenti commi è ricompreso nell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale iscritto nel bilancio di previsione. Eventuali ulteriori necessità saranno finanziate mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse per i trattamenti accessori del personale e dovranno essere espressamente indicate nell'accordo integrativo annuale di cui al successivo comma 5.
5. La ripartizione dello stanziamento previsto nel precedente comma è stabilita annualmente previa contrattazione con le OO.SS..

SEZIONE IV
Disposizioni Finali

Art. 27
Indennità di rischio da radiazioni

1. Le parti concordano l'istituzione dell'indennità di rischio da radiazioni ex art. 47 del CCNL EPR 1998-2001 e di approfondire le modalità di applicazione della stessa.
2. Con un apposito accordo saranno definite le modalità applicative di cui al precedente comma 1.

Art. 28

Indennità di servizio all'estero

1. Nelle more del perfezionamento, da parte della disciplina nazionale, del trattamento di servizio all'estero, e fermo restando il completamento dell'iter già avviato per l'applicazione dell'indennità di servizio all'estero disciplinata ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, l'ENEA applicherà la disciplina definita dall'art. 13 del CCI ENEA 2006-2009 – Norme di Omogeneizzazione.

Art. 29

Trasporti e servizi al personale

1. Il servizio pullman per il trasporto sul luogo di lavoro, di cui all'art. 1 del CCNI ENEA 2006 – 2009 Norme di omogeneizzazione, continua a essere erogato sino al 31 marzo 2020.
2. A far data dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto, l'Agenzia continuerà a garantire una infrastruttura di trasporto nei centri ENEA:
 - soggetti ad un piano di emergenza che prevede l'evacuazione degli edifici esposti all'eventuale ricaduta di radionuclidi a seguito di incidente;
 - non dotati di un servizio mensa e che necessitano di un sistema di trasporto del personale verso le strutture convenzionate, distanti alcuni km dai rispettivi Centri e incompatibili con il rispetto dei tempi di intervallo mensa;
 - per il collegamento tra diverse sedi dell'Agenzia, ubicate nella medesima regione, al fine di facilitare lo svolgimento delle attività professionali da parte dei dipendenti.
3. Al personale in servizio presso le sedi indicate al comma 1 del precedente art. 18 e che non percepisce l'indennità di sede disagiata di cui al medesimo articolo, viene corrisposto – con medesimi importi e decorrenze - un rimborso forfettario per il raggiungimento della sede di lavoro, ai sensi dell'articolo 96 del CCNL Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, finanziato con le risorse previste dal comma 4 del precedente articolo 26.
4. L'Agenzia si impegna a convocare le OO. SS entro 30 giorni dalla data di stipula del presente CCNI per valutare, nei limiti delle risorse disponibili, modalità di supporto alla mobilità sostenibile anche al fine di migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
5. Entro 30 giorni dalla stipula definitiva del presente Contratto Collettivo Integrativo, le parti concordano l'apertura di un tavolo tecnico sul tema dei trasporti, sul tema del servizio mensa, quale conquista irrinunciabile dei lavoratori, nonché sulla possibile introduzione dei *ticket restaurant* per tutti i dipendenti.

Art. 30

Trattamenti assicurativi

1. I trattamenti assicurativi di cui all'art. 9 del CCNI ENEA 2006 – 2009 Norme di omogeneizzazione sono garantiti nei medesimi termini sino alla scadenza delle polizze in essere alla data di stipula del presente Contratto Collettivo Integrativo.
2. Le parti si danno atto di rivedersi sul tema almeno 6 mesi prima della scadenza delle predette polizze.

Art. 31
Decorrenza

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo entra in vigore dalla data della stipula, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione dello stesso da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 7, commi 8 e 9 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016 – 2018 ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. e i..

RISORSE DESTINATE AI RICERCATORI E TECNOLOGI E LORO UTILIZZO

ANNO 2015

PROGRAMMAZIONE UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AI RICERCATORI E TECNOLOGI		PARZIALI	TOTALI
CC.CC.N.L. ENEA 1998-2001 e 2002-2005			
Art. 65, comma 2 lettera b)	"Progressioni Professionale" (cd EAR Dinamico)	2.072.926	
Art. 50 CCNL-ENEA 1998-2001 e artt. 30 e 31 CCNI 2002-2005	Progressioni verticali nei livelli	4.205.674	
Totale SPESE Progressioni ex CC.CC.NN.L. ENEA 1998-2001 e 2002-2005		6.278.600	6.278.600
Indennità Valorizzazione Professionale	art. 12 CCNI ENEA 2006-2009, Tabella E	2.227.718	
Indennità Oneri Specifici	art. 12 CCNI ENEA 2006-2009, Tabella F e incrementi 1.1.2015	1.213.694	
Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo	art. 9 CCNL EPR 1994-1997 II b.e. 96-97	268.760	
Indennità di Responsabilità Professionale	art. 10 CCNL EPR 1994-1997 II b.e. 96-97	27.933	
Specifiche Indennità	art. 14 CCNI ENEA 2006-2009	222.563	
Art. 15, comma 1, CCNI ENEA 2006-2009 - Produttività		2.430.851	
Risorse provenienti dal Fondo ex art. 19 destinate alla produttività		132.724	
Produttività collettiva e individuale - Art. 4, comma 1, lettera e) CCNI ENEA 2006-2009		2.563.575	2.563.575
Norme Transitorie Ricercatori e Tecnologi (ex artt. 14, 15 e 16 CCNI ENEA 2006-2009)		304.227	
Totale SPESE ex CCNL EPR 2006-2009		6.828.470	6.828.470
Totale SPESE 2015 ex CCNI ENEA 2006-2009 E CCNL EPR 2006-2009			13.107.070
Somme non utilizzate Fondo anno 2015			2.046.294

RISORSE DESTINATE AI RICERCATORI E TECNOLOGI E LORO UTILIZZO

ANNO 2016

PROGRAMMAZIONE UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AI RICERCATORI E TECNOLOGI	PARZIALI	TOTALI
CC.CC.N.L. ENEA 1998-2001 e 2002-2005		
"Progressione Professionale" (cd EAR Dinamico) ex art. 65, comma 2 lettera a)	1.967.783	
Progressioni economiche e verticali nei livelli ex art. 50 CCNL ENEA 1998-2001 e artt. 30 e 31 CCNL 2002-2005	4.072.174	
Totale SPESE Progressioni ex CC.CC.NN.L. ENEA 1998-2001 e 2002-2005	6.039.957	6.039.957
Indennità Valorizzazione Professionale - Tab E, art. 12 CCNI ENEA 2006-2009	2.160.614	
Indennità Oneri Specifici - Tabb. A e B, Accordo Integrativo 23.09.2016	1.637.361	
Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo - Tab. C, Accordo Integrativo 23.09.2016	247.625	
Indennità di Responsabilità Professionale - Art. 5 Accordo integrativo 23.09.2016	40.104	
Specifiche Indennità - Art. 14 CCNI ENEA 2006-2009	221.540	
Incremento Indennità Oneri Specifici - CCNI ENEA 2016-2018	233.402	
Produttività collettiva e individuale - Utilizzo Residui 833.224		
Risorse Fondo ex art. 19 destinate alla produttività-Art. 18 Accordo Integ.vo 23/09/2016 66.776		
Produttività collettiva e individuale - art. 8 CCNI ENEA 2016-2018 - Utilizzo Residui 900.000	900.000	
Norme Transitorie Ricercatori e Tecnologi (ex artt. 14, 15 e 16 CCNI ENEA 2006-2009)	299.086	
Totale SPESE ex CCNL EPR 2006-2009	5.739.732	5.739.732
Totale SPESE 2016 ex CCNI ENEA 2006-2009 E CCNL EPR 2006-2009		11.779.689

Somme non utilizzate Fondo anno 2016	1.235.203
---	------------------

RISORSE DESTINATE AI RICERCATORI E TECNOLOGI E LORO UTILIZZO		
ANNO 2017		
PROGRAMMAZIONE UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AI RICERCATORI E TECNOLOGI	PARZIALI	TOTALI
CC.CC.N.L. ENEA 1998-2001 e 2002-2005		
"Progressione Professionale" (cd EAR Dinamico) ex art. 65, comma 2 lettera a)	1.835.000	
Progressioni economiche e verticali nei livelli ex art. 50 CCNL ENEA 1998-2001 e artt. 30 e 31 CCNL 2002-2005	3.891.132	
Totale SPESE Progressioni ex CC.CC.NN.L. ENEA 1998-2001 e 2002-2005	5.726.132	5.726.132
Indennità Valorizzazione Professionale - Tab E, art. 12 CCNI ENEA 2006-2009	2.082.180	
Indennità Oneri Specifici - Tabb. A e B, Accordo Integrativo 23.09.2016	1.546.197	
Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo - Tab. C, Accordo Integ.vo 23.09.2016	240.625	
Indennità di Responsabilità Professionale - Art. 5 Accordo integrativo 23.09.2016	32.970	
Specifiche Indennità - Art. 14 CCNI ENEA 2006-2009	210.303	
Incremento Indennità Oneri Specifici - CCNI ENEA 2106-2018	478.000	
Produttività collettiva e individuale- art. 8, CCNI ENEA 2016-2018 - Utilizzo Residui	900.000	
Norme Transitorie Ricercatori e Tecnologi (ex artt. 14, 15 e 16 CCNI ENEA 2006-2009)	298.533	
Totale SPESE ex CCNL EPR 2006-2009	5.788.808	5.788.808
Totale SPESE 2017 ex CCNI ENEA 2006-2009 E CCNL EPR 2006-2009		11.514.940
Somme non utilizzate Fondo anno 2017		618.340

**FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA'
E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO**

ANNO 2018

UTILIZZO DELLE RISORSE	PARZIALI	TOTALI
"Progressione Professionale" (cd. EAR Dinamico) ex art. 65, comma 2 lettera a)	1.660.221	
Progressioni verticali nei livelli ex art. 50 CCNL ENEA 1998-2001, artt. 30 e 31 CCNL 2002-2005	3.609.492	
Norme Transitorie Ricercatori e Tecnologi ex artt. 14, 15 e 16 CCNI ENEA 2006-2009	297.831	
Totale SPESE Progressioni professionali ed economiche ENEA	5.567.544	5.567.544
Indennità Valorizzazione Professionale		-
Indennità Oneri Specifici		1.479.368
Incremento Indennità Oneri Specifici - CCNI ENEA 2016-2018		692.025
Ind. direzione strutture di particolare rilievo		244.125
Indennità di Responsabilità Professionale		39.311
Specifiche Indennità		209.281
Produttività collettiva e individuale- art. 8, CCNI ENEA 2016-2018 - Utilizzo Residui		950.000
Totale SPESE 2018		9.181.654

Somme non utilizzate Fondo anno 2018	285.978
---	----------------

**FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA'
E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO**

ANNO 2019

UTILIZZO DELLE RISORSE	PARZIALI	TOTALI
"Progressione Professionale" (cd. EAR Dinamico) ex art. 65, comma 2 lettera a)	1.520.581	
Progressioni verticali nei livelli ex art. 50 CCNL ENEA 1998-2001, artt. 30 e 31 CCNL 2002-2005	3.385.107	
Norme Transitorie Ricercatori e Tecnologi ex artt. 14, 15 e 16 CCNI ENEA 2006-2009	294.229	
Totale SPESE Progressioni professionali ed economiche ENEA	5.199.917	5.199.917
Indennità Valorizzazione Professionale		-
Indennità Oneri Specifici		1.644.670
Incremento Indennità Oneri Specifici - CCNI ENEA 2016-2018		781.435
Ind. direzione strutture di particolare rilievo		242.375
Indennità di Responsabilità Professionale		38.297
Specifiche Indennità		220.000
Produttività collettiva e individuale		950.000
Totale SPESE 2019		9.076.694
Somme non utilizzate Fondo anno 2019		28.711

**FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA'
E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO**

ANNO 2020

UTILIZZO DELLE RISORSE	PARZIALI	TOTALI
"Progressione Professionale" (cd. EAR Dinamico) ex art. 65, comma 2 lettera a)	1.297.561	
Progressioni verticali nei livelli ex art. 50 CCNL ENEA 1998-2001, artt. 30 e 31 CCNL 2002-2005	2.982.172	
Norme Transitorie Ricercatori e Tecnologi ex artt. 14, 15 e 16 CCNI ENEA 2006-2009	293.637	
Totale SPESE Progressioni professionali ed economiche ENEA	4.573.370	4.573.370
Indennità Valorizzazione Professionale		-
Indennità Oneri Specifici		2.441.000
Ind. direzione strutture di particolare rilievo		316.000
Indennità di Responsabilità Professionale		40.000
Specifiche Indennità		220.000
Incremento Benefici Socio-Assistenziali - art. 96, c2, CCNL IR 2016-2018		110.435
Produttività collettiva e individuale		-
Totale SPESE 2020		7.700.805

Somme non utilizzate Fondo anno 2020	1.147.333
---	------------------

UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE , PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO RICERCATORI E TECNOLOGI

Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sviluppo Professionale - <i>CC.NN.LL. ENEA 1998-2001 e 2002-2005</i>	6.278.600	6.039.957	5.726.132	5.269.713	4.905.688	4.279.733
Norme Transitorie - <i>CCNI ENEA 2006-2009</i>	304.227	299.086	298.533	297.831	294.229	293.637
Indennità di Valorizzazione Professionale	2.227.718	2.160.614	2.082.180	0	0	0
Indennità per Oneri Specifici	1.213.694	1.637.361	1.546.197	1.479.368	1.644.670	2.441.000
Indennità Direzione Strutture di Particolare Rilievo	268.760	247.625	240.625	244.125	242.375	316.000
Indennità di Responsabilità Professionale	27.933	40.104	32.970	39.311	38.297	40.000
Specifiche Indennità	222.563	221.540	210.303	209.281	220.000	220.000
Indennità Oneri Specifici - CCNI 2016-2018	-	233.402	478.000	692.025	781.435	-
Incremento Benefici Socio-Assistenziali - art. 96, c2, CCNL IR 2016-2018	-	-	-	-	-	110.435
Utilizzo residui - Produttività individuale e collettiva	2.563.575	900.000	900.000	950.000	950.000	-
TOTALE	13.107.070	11.779.689	11.514.940	9.181.654	9.076.694	7.700.805

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE INQUADRATO NEI LIVELLI DAL IV ALL'VIII			
ANNO 2015			
PROGRAMMAZIONE UTILIZZO RISORSE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO			
ANNO 2015 - PERSONALE INQUADRATO NEI LIVELLI IV-VIII		PARZIALI	TOTALI
CC.CC.NN.L. ENEA 1998-2001 E 2002-2005			
Art. 65, comma 2 lettera b)	"Progressione Professionale" (cd EAR Dinamico)	1.913.469	
Art. 50 CCNL-ENEA 1998-2001 e artt. 30 e 31 CCNI 2002-2005	Progressioni verticali nei livelli	1.040.865	
Totale SPESE ex CC.CC.N.L. ENEA 1998-2001 E 2002-2005		2.954.334	2.954.334
Compenso Straordinario - Art. 4, comma 1, lettera a) CCNI ENEA		451.800	
Indennità varie	artt. 5, 6, 7, 8 CCNI ENEA	630.355	
Indennità Rischio Radiologico	art. 7 CCNI ENEA	0	
Remunerazione particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità Art. 4, comma 1, lettera b) CCNI ENEA		630.355	630.355
Indennità di Ente Annuale	art. 9 CCNI ENEA 2006-2009, Tabella C	2.068.995	
Indennità di Ente Mensile	art. 9 CCNI ENEA 2006-2009, Tabella D e incremento 1.1.2015	3.343.126	
Indennità di Ente - Art. 4, comma 1, lettera c) CCNI ENEA		5.412.121	5.412.121
Indennità di posizione per il personale del profilo Funzionario Amministrativo Art. 4, comma 1, lettera d) CCNI ENEA 2006-2009		-	
Progressioni ex artt. 53 e 54 CCNL EPR 1998-2001 - decorrenza 31.12.2010			
art. 53 CCNL EPR 1998-2001		46.534	
art. 54 CCNL EPR 1998-2001		113.152	
Progressioni ex artt. 53 e 54 CCNL EPR 1998-2001 - decorrenza 31.12.2010		159.686	159.686
Art. 15, comma 1, CCNI ENEA 2006-2009 - Produttività			
Risorse derivanti dal Fondo ex art. 19 destinate alla produttività		88.541	
Produttività collettiva e individuale - Art. 4, comma 1, lettera e) CCNI ENEA 2006-2009		1.055.572	1.055.572
Norme Transitorie personale inquadrato nei livelli dal IV all'VIII (ex art. 4, comma 3, Artt. 14, 15 e 16 CCNI ENEA 2006-2009)		56.710	
Totale SPESE ex CCNI ENEA 2006-2009 E CCNL EPR 2006-2009		7.766.244	7.766.244
Totale SPESE 2015 ex CC.CC.N.L. ENEA 1998-2001 e 2002-2005, CCNI ENEA 2006-2009 e CCNL EPR 2006-2009			10.720.578
Somme non utilizzate Fondo anno 2015			973.414

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE INQUADRATO NEI LIVELLI DAL IV ALL'VIII		
ANNO 2016		
PROGRAMMAZIONE UTILIZZO RISORSE		
FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO		
ANNO 2016 - PERSONALE INQUADRATO NEI LIVELLI IV-VIII	PARZIALI	TOTALI
CC.CC.NN.L. ENEA 1998-2001 E 2002-2005		
"Progressione Professionale" (cd EAR Dinamico) ex art. 65, comma 2 lettera a)	1.816.385	
Progressioni economiche e verticali nei livelli ex art. 50 CCNL-ENEA 1998-2001 e artt. 30 e 31 CCNL 2002-2005	1.015.740	
Totale SPESE ex CC.CC.N.L. ENEA 1998-2001 E 2002-2005	2.832.125	2.832.125
Compenso Lavoro Straordinario - Art. 4, comma 1, lettera a) CCNI ENEA	365.728	
Indennità varie <i>artt. 5, 6, 7, 8 CCNI ENEA</i>	627.963	
Indennità Rischio Radiologico <i>art. 7 CCNI ENEA</i>	0	
Remunerazione particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità Art. 4, comma 1, lettera b) CCNI ENEA 2006-2009	627.963	627.963
Incremento Indennità di Ente Mensile - CCNI ENEA 2016-2018	239.767	
Indennità di Ente Annuale - Tab. C, art. 9 CCNI ENEA 2006-2009	2.029.444	
Indennità di Ente Mensile - Tab. E Accordo integrativo 23/09/2016	3.431.256	
Indennità di Ente - Art. 4, comma 1, lettera c) CCNI ENEA	5.700.467	5.700.467
Ind. di posizione Funz. Amm.vo - Art. 4, comma 1, lettera d) CCNI ENEA 2006-2009	0	
Progressioni ex artt. 53 e 54 CCNL EPR 1998-2001 - decorrenza 31.12.2010		
art. 53 CCNL EPR 1998-2001	41.728	
art. 54 CCNL EPR 1998-2001	110.717	
Progressioni ex artt. 53 e 54 CCNL EPR 1998-2001 - decorrenza 31.12.2010	152.445	152.445
Produttività - CCNI ENEA 2016-2018 - Utilizzo Residui	555.347	
Risorse Fondo ex art. 19 destinate alla produttività - Art. 18 Accordo Integrativo del 23/09/2016	44.653	
Produttività collettiva e individuale - art. 8 CCNI ENEA 2016-2018 - Utilizzo Residui	600.000	600.000
Norme Transitorie livelli IV:VIII (ex art. 4, comma 3, Artt. 14, 15 e 16 CCNI ENEA 2006-2009)	54.115	
Totale SPESE ex CCNI ENEA 2006-2009 E CCNL EPR 2006-2009	7.500.718	7.500.718
Totale SPESE 2016 ex CC.CC.N.L. ENEA 1998-2001 E 2002-2005, CCNI ENEA 2006-2009 e CCNL EPR 2006-2009		10.332.843
Somme non utilizzate Fondo anno 2016		463.465

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE INQUADRATO NEI LIVELLI DAL IV ALL'VIII		
ANNO 2017		
PROGRAMMAZIONE UTILIZZO RISORSE		
FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO		
ANNO 2017 - PERSONALE INQUADRATO NEI LIVELLI IV-VIII	PARZIALI	TOTALI
CC.CC.NN.L. ENEA 1998-2001 E 2002-2005 "Progressione Professionale" (cd EAR Dinamico) ex art. 65, comma 2 lettera a) Progressioni economiche e verticali nei livelli ex art. 50 CCNL ENEA 1998-2001 e artt. 30 e 31 CCNL 2002-2005	1.693.847	
	977.885	
Totale SPESE ex CC.CC.NN.L. ENEA 1998-2001 E 2002-2005	2.671.732	2.671.732
Compenso Lavoro Straordinario - Art. 4, comma 1, lettera a) CCNI ENEA	353.798	
Indennità varie - artt. 5, 6, 7, 8 CCNI ENEA	616.056	
Indennità Rischio Radiologico - art. 7 CCNI ENEA	-	
Remunerazione particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità - Art. 4, comma 1, lettera b) CCNI ENEA	616.056	616.056
Incremento Indennità di Ente Mensile - CCNI ENEA 2016-2018	349.506	
Indennità di Ente Annuale - Tab. C, art. 9 CCNI ENEA 2006-2009	1.962.722	
Indennità di Ente Mensile - Tab. E Accordo integrativo 23/09/2016	3.327.995	
Indennità di Ente - Art. 4, comma 1, lettera c) CCNI ENEA	5.640.223	5.640.223
Ind. di posizione Funz. Amm.vo - Art. 4, comma 1, lettera d) CCNI ENEA 2006-2009	-	
Progressioni ex artt. 53 e 54 CCNL EPR 1998-2001 - decorrenza 31.12.2010		
art. 53 CCNL EPR 1998-2001	38.109	
art. 54 CCNL EPR 1998-2001	107.215	
Progressioni ex artt. 53 e 54 CCNL EPR 1998-2001 - decorrenza 31.12.2010	145.324	145.324
Produttività collettiva e individuale - Art. 8, CCNI ENEA 2016-2018 - Utilizzo Residui		600.000
Norme Transitorie personale inquadrato nei livelli IV:VIII (ex art. 4, comma 3, Artt. 14, 15 e 16 CCNI ENEA 2006-2009)	52.907	
Totale SPESE ex CCNI ENEA 2006-2009 E CCNL EPR 2006-2009	7.408.308	7.408.308
Totale SPESE 2017		10.080.040
Somme non utilizzate Fondo anno 2017		248.261

**FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO
ACCESSORIO - PERSONALE INQUADRATO NEI LIVELLI DAL IV ALL'VIII
ANNO 2018**

UTILIZZO DELLE RISORSE	PARZIALI	TOTALI
"Progressione Professionale" (cd EAR Dinamico) ex art. 65, comma 2 lettera a)	1.532.512	
Progressioni economiche ENEA ex art. 49 CCNL ENEA 1998-2001	18.878	
Progressioni economiche ex art. 53 CCNL EPR 1998-2001	34.493	
Norme Transitorie livelli IV-VIII ex art. 4, comma 3, Artt. 14, 15 e 16 CCNI ENEA 2006-2009	51.900	
Totale SPESE Progressioni professionali ed economiche ENEA e EPR	1.637.783	1.637.783
Lavoro Straordinario		346.998
Remunerazione particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità		688.281
Indennità di Ente Annuale		1.947.758
Indennità di Ente Mensile		3.263.621
Incremento Indennità di Ente Mensile - CCNI ENEA 2016-2018		344.740
Ind. di posizione Funz. Amm.vo - Art. 4, comma 1, lettera d) CCNI ENEA 2006-2009		-
Produttività collettiva e individuale - art. 8, CCNI ENEA 2016-2018 - Utilizzo Residui		650.000
Totale SPESE 2018		8.879.181
Somme non utilizzate Fondo anno 2018		60.895

**FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO
ACCESSORIO - PERSONALE INQUADRATO NEI LIVELLI DAL IV ALL'VIII
ANNO 2019**

UTILIZZO DELLE RISORSE	PARZIALI	TOTALI
"Progressione Professionale" (cd EAR Dinamico) ex art. 65, comma 2 lettera a)	1.403.613	
Progressioni economiche ENEA ex art. 49 CCNL ENEA 1998-2001	17.688	
Progressioni economiche ex art. 53 CCNL EPR 1998-2001	31.980	
Norme Transitorie livelli IV-VIII ex art. 4, comma 3, Artt. 14, 15 e 16 CCNI ENEA 2006-2009	50.516	
Totale SPESE Progressioni professionali ed economiche ENEA e EPR	1.503.797	1.503.797
Lavoro Straordinario		310.000
Remunerazione particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità		700.000
Indennità di Ente Annuale		1.923.676
Indennità di Ente Mensile		3.166.985
Incremento Indennità di Ente Mensile - CCNI ENEA 2016-2018		336.294
Incremento Indennità Ente Mensile per Progressioni Economiche ex art. 53 CCNL EPR 1998-2001		0
Progressioni economiche ex art. 53 CCNL EPR 1998-2001		0
Produttività collettiva e individuale - art. 8, CCNI ENEA 2016-2018 - Utilizzo Residui		650.000
Totale SPESE 2019		8.590.752
Somme non utilizzate Fondo anno 2019		324.621

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE INQUADRATO NEI LIVELLI DAL IV ALL'VIII
ANNO 2020

UTILIZZO DELLE RISORSE	PARZIALI	TOTALI
"Progressione Professionale" (cd EAR Dinamico) ex art. 65, comma 2 lettera a)	1.197.748	
Progressioni economiche ENEA ex art. 49 CCNL ENEA 1998-2001	15.285	
Progressioni economiche ex art. 53 CCNL EPR 1998-2001	29.983	
Norme Transitorie livelli IV-VIII ex art. 4, comma 3, Artt. 14, 15 e 16 CCNI ENEA 2006-2009	48.293	
Totale SPESE Progressioni professionali ed economiche ENEA e EPR	1.291.309	1.291.309
Lavoro Straordinario		310.000
Remunerazione particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità		700.000
Indennità di Ente Annuale		1.961.000
Indennità di Ente Mensile		3.541.000
Progressioni economiche ex art. 53 CCNL EPR 1998-2001		300.000
Indennità di sede disagiata - art. 19 CCNI ENEA 2016-2018		80.460
Incremento Benefici Socio-Assistenziali - art. 96, c2, CCNL IR 2016-2018		3.920
Produttività collettiva e individuale		-
Totale SPESE 2020		8.187.689

Somme non utilizzate Fondo anno 2020	1.016.824
---	------------------

**UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE , PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE
INQUADRATO NEI LIVELLI DAL IV ALL'VIII**

Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sviluppo Professionale - CC.NN.LL. ENEA 1998-2001 e 2002-2005	2.954.334	2.832.125	2.671.732	1.551.390	1.421.301	1.213.033
Norme Transitorie - CCNI ENEA 2006-2009	56.710	54.115	52.907	51.900	50.516	48.293
Progressioni ex artt. 53 e 54 CCNL EPR 1998-2001 - decorrenza 31.12.2010	159.686	152.445	145.324	-	-	-
Progressioni ex art. 53 CCNL EPR 1998-2001 - decorrenza 31.12.2010	-	-	-	34.493	31.980	29.983
Indennità di Ente Annuale	2.068.995	2.029.444	1.962.722	1.947.758	1.923.676	1.961.000
Indennità di Ente Mensile	3.343.126	3.431.256	3.327.995	3.263.621	3.166.985	3.541.000
Progressioni economiche ex art. 53 CCNL EPR 1998-2001	-	-	-	-	-	300.000
Lavoro Straordinario e Supplementare	451.800	365.728	353.798	346.998	310.000	310.000
Indennità varie (disagio, pericolo, danno e responsabilità)	630.355	627.963	616.056	688.281	700.000	700.000
Incremento Indennità di Ente Mensile e Annuale -CCNI 2016-2018	-	239.767	349.506	344.740	336.294	-
Indennità di sede disagiata - art. 18 CCNI ENEA 2016-2108	-	-	-	-	-	80.460
Incremento Benefici Socio-Assistenziali - art. 96, c2, CCNL IR 2016-2018	-	-	-	-	-	3.920
Utilizzo residui - Produttività individuale e collettiva	1.055.572	600.000	600.000	650.000	650.000	-
TOTALE	10.720.578	10.332.843	10.080.040	8.879.181	8.590.752	8.187.689

**FONDO DI INCENTIVAZIONE
EX ART. 19 CCNL EPR 2002-2005, I B.E. 2002-2003 - CONTO TERZI**

ANNO 2016

COSTITUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL PERSONALE ENEA

	PARZIALI	TOTALI
Entrate destinate al Fondo "conto terzi" ex art. 19 CCNL EPR 2002-2005 I b.e.	336.894	
Ritenuta Oneri Riflessi (34%)	114.544	
Fondo Conto terzi al netto degli oneri riflessi da distribuire	222.350	
Totale Risorse Fondo Conto Terzi anno 2016	222.350	222.350

UTILIZZO A CONSUNTIVO DELLE RISORSE DESTINATE AL PERSONALE ENEA

	PARZIALI	TOTALI
Fondo Conto terzi al netto degli oneri riflessi da distribuire		222.350
<u>Apporto Individuale</u>		
25%: Fondo Conto Terzi		55.588
20% Fondo Progetti		44.216
5%: Fondo Supporto		11.117
<u>50%: importo destinato al Fondo TA + residui Apporto Individuale</u>	111.429	
personale Ricercatore e Tecnologo al 31.12.2016	1.482	
personale livelli IV:VIII al 31.12.2016	991	
Quota fondo Ricercatore e Tecnologo	59,93%	66.776
Quota fondo personale inquadrato livelli IV-VIII	40,07%	44.653
Totale risorse Conto Terzi, fondo ex art. 19 CCNL EPR 2002-2005, I b.e		222.350

FONDO DI INCENTIVAZIONE		
EX ART. 19 CCNL EPR 2002-2005, I B.E. 2002-2003 - CONTO TERZI		
ANNO 2017		
COSTITUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL PERSONALE ENEA		
	PARZIALI	TOTALI
Entrate lorde	459.781	
Integrazione entrate Dipartimento FSN - Disp. N. 283/2018/Pres del 20/9/2018	3.214	
Totale Entrate	462.995	
Ritenuta Oneri Riflessi (34%)	157.418	
Fondo Conto terzi al netto degli oneri riflessi da distribuire	305.577	
Totale Risorse Fondo Conto Terzi anno 2017	305.577	305.577

UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL PERSONALE ENEA		
	PARZIALI	TOTALI
Fondo Conto terzi al netto degli oneri riflessi da distribuire		305.577
<u>Apporto Individuale</u>		
50%: Fondo Conto Terzi		152.788
40% Fondo Progetti		122.231
10%: Fondo Supporto		30.558
Totale risorse da destinare al Fondo Conto Terzi anno 2017		305.577

FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 19 CCNL EPR 2002-2005, I B.E. 2002-2003 - CONTO TERZI		
ANNO 2018		
PREVISIONE COSTITUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL PERSONALE ENEA		
	PARZIALI	TOTALI
STIMA Entrate Lorde	340.690	
Ritenuta Oneri Riflessi (34%)	115.835	
Fondo Conto terzi al netto degli oneri riflessi da distribuire	224.855	
Totale Risorse Fondo Conto Terzi anno 2018	224.855	224.855

UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL PERSONALE ENEA		
	PARZIALI	TOTALI
Fondo Conto terzi al netto degli oneri riflessi da distribuire		224.855
<u>Apporto Individuale</u>		
50%: Fondo Conto Terzi		112.428
40% Fondo Progetti		89.942
10%: Fondo Supporto		22.485
Totale risorse da destinare al Fondo Conto Terzi anno 2018		224.855

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Oggetto: Errata corrige dell'art. 13 del CCI ENEA 2016-2018

Le parti, nel prendere atto che il D.Lgs. n. 101/2020 introduce alcune novità terminologiche relative alle figure professionali interessate dall'attribuzione dell'indennità di operazione di impianti nucleari, ritengono necessario adeguare il testo dell'art. 13 del CCI ENEA 2016-2018 per renderlo più aderente a quanto esposto dalla nuova normativa di riferimento, pur mantenendo la medesima platea di interessati e ad invarianza di spesa come da art. 13 citato.

Pertanto dichiarano la seguente errata corrige dell'art. 13 del Contratto Collettivo Integrativo ENEA 2016 – 2018 recante "Indennità di operazione di impianti nucleari ":

- al comma 2, dove si riporta "esperti qualificati incaricati della sorveglianza fisica e della protezione degli impianti" leggasi "esperti di radioprotezione incaricati della sorveglianza fisica di radioprotezione degli impianti";
- al comma 3, dove si riporta "al personale addetto alle operazioni sugli impianti di cui al comma 1 previsto nel "Regolamento di esercizio" di cui all'art. 89 del D. Lgs. 101/2020" leggasi "al personale addetto alle operazioni per gli impianti di cui al comma 1 e sulle installazioni di cui all'art. 51 del D. Lgs. 101/2020".

Letto, e sottoscritto

ENEA	Organizzazione sindacale	Firma	Data della firma
Firmato digitalmente da: Davide Ansanelli Organizzazione: ENEA/01320740580 Data: 06/11/2020 13:27:00	FLC CGIL	FIRMATO	6/11/2020
	CISL SCUOLA	FIRMATO	6/11/2020
	Fed. UIL SCUOLA RUA	FIRMATO	6/11/2020
	Fed. GILDA UNAMS	FIRMATO	6/11/2020
	SNALS CONFISAL		
Firmato digitalmente da: Francesco Lauretti Organizzazione: ENEA/01320740580 Data: 06/11/2020 13:25:38			